



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AMBITO AV 01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRATOLA SERRA"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado

Via Saudelle, 24

83039 PRATOLA SERRA (AV)

Tel. 0825/967075 - C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002

E-MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.gov.it



VADEMECUM

della

VALUTAZIONE

Questo **Vademecum** nasce dalla necessità di condividere in modo chiaro e univoco l'obiettivo che il nostro Istituto intende perseguire e cioè la piena realizzazione di un sistema di valutazione chiaro, trasparente e condiviso tra tutti gli operatori della scuola, in collaborazione con le famiglie. L'auspicio è che la valutazione non sia più intesa come momento finale e conclusivo di un percorso, ma che diventi un richiamo costante per tutti coloro che nella scuola lavorano o che con essa interagiscono.

L'anno scolastico 2017/2018, in particolare, ha visto l'avvio di importanti innovazioni in materia di valutazione degli apprendimenti, di certificazione delle competenze e di Esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione, pertanto, si è ritenuto opportuno fornire un documento di riferimento che racchiuda in sé le più recenti norme ed indicazioni in materia di valutazione scolastica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE

LEGGE 13 LUGLIO 2015, n. 107	Delega per la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato.
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742	Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
Nota MIUR 10 OTTOBRE 2017, n.1865	Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Nota MIUR 9 MAGGIO 2018, n.7885	Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.

SIGNIFICATO DI VALUTAZIONE

LA VALUTAZIONE HA PER OGGETTO:

- il processo formativo
- i risultati di apprendimento degli alunni

La valutazione ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni.

**MOMENTI E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE
NEL PERCORSO CURRICOLARE**

ALL'INIZIO DEL PERCORSO	Funzione diagnostica Cosa sanno gli studenti? Come imparano? Quali approcci didattici possono essere efficaci?
DURANTE IL PERCORSO	Funzione formativa Quali difficoltà stanno incontrando? Come possiamo cambiare gli approcci didattici che non hanno funzionato? Funzione proattiva Valorizzare i progressi, anche piccoli
AL TERMINE DEL PERCORSO	Funzione sommativa Cosa hanno imparato gli studenti?

**VALUTAZIONE FORMATIVA E PROATTIVA
SIGNIFICATI**

La valutazione, momento basilare nel percorso di apprendimento, deve essere intesa nella sua accezione **formativa** e diventa tale solo quando **si concentra sul processo** e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di auto-orientamento.

“**Orientare**” significa guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente. Affinché questa azione di miglioramento possa essere intrapresa dall'alunno diventa indispensabile la funzione proattiva della valutazione, che è tale quando mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane. La valutazione **proattiva riconosce ed evidenzia i progressi**, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le azioni successive.

LA VALUTAZIONE:

- **È coerente con le Indicazioni nazionali** per il curricolo e con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
- Documenta lo sviluppo dell'identità personale.
- Promuove l'autovalutazione di ciascun alunno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

LA VALUTAZIONE:

- **è trasparente**
- va effettuata in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.

Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in *routine* consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino, dell'aula o degli spazi comuni, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l'organizzazione del lavoro comune, ecc.

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curriculum la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana.

Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione

(articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l'importanza delle procedure nell'esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche (articoli 55-96).

Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.

**LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
NEL NUOVO MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Primaria	Secondaria primo grado	
<ul style="list-style-type: none"> - Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. - Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. - Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. - È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. - Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 	

**DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI**

art. 2, comma 1- **La valutazione** periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è **espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.**

art. 2 comma 4 - Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169 secondo cui la valutazione, per tali attività, trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

art. 2 comma 3 - La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO
CHI VALUTA

art. 2, comma 3- **La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe.**

I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO
I DOCENTI DI SOSTEGNO

art. 2, comma 6 - **I docenti di sostegno** partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
COME SI ESPRIME L'ESITO DELLA VALUTAZIONE

Il Collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO

La valutazione è integrata da:

- la descrizione del processo
- Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

es. il processo potrà essere descritto in termini di autonomia raggiunta dall'alunno e grado di responsabilità nelle scelte, mentre il livello globale degli apprendimenti potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto al metodo di studio maturato, al

livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza.

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

art. 2, comma 7- La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

art. 309, comma 4 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

art. 3, comma 1- Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

art. 3, comma 2 - Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

art. 3, comma 3 - I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

art. 2, comma 7- La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

art. 309, comma 4 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

art. 6, comma 1

- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – art. 4. comma 9 – Individuazione di situazioni di rilevante gravità: reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – art. 4. comma 9 bis – Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

art. 26, comma 5

Dal 1° settembre 2017 nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione cessa di avere efficacia la disposizione, introdotta dall'art. 2 comma 3 della legge n. 169/2008 e recepita dal DPR n. 122/2009, secondo cui l'allievo per essere ammesso alla classe successiva e all'esame finale del ciclo doveva aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

(Dall'a.s. 2017-2018 la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico)

art. 6, comma 2

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

È possibile l'ammissione alla classe successiva anche con una non completa acquisizione degli apprendimenti.

art. 6, comma 3 - Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017:

Il Collegio dei docenti ... definisce ... i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. art. 6, comma 4 - Nella deliberazione di cui al comma 2 (carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline), il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

Il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 - *Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.*

2.7. ... Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale .

art. 5, comma 1 - Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

art. 5, comma 2 - Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

art. 5, comma 3 - Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

art. 5, comma 5 - Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Il voto di ammissione farà media, ai fini della valutazione complessiva al termine dell'esame, con la media dei voti delle prove e del colloquio, quindi conterà per il 50% nella definizione del voto finale.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, **un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.**

NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

La non ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e del successivo DM 741/2017, può essere disposta in casi eccezionali, anche alla luce del fatto che si può essere ammessi con una o più insufficienze.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, può non ammettere l'alunno all'esame di Stato in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

Al fine suddetto, il consiglio di classe:

- tiene in considerazione i criteri definiti dal collegio dei docenti;
- motiva adeguatamente la delibera di non ammissione;
- delibera la non ammissione a maggioranza.

Inoltre, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti- se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri di non ammissione

Premesso che i collegi dei docenti hanno già deliberato (all'inizio dell'anno scolastico) i criteri di non ammissione, riportiamo alcuni degli aspetti in base ai quali potrebbe essere definiti i predetti criteri:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Fermo restando che un'indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere "standard" (e nemmeno fermarsi ai numeri).

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

Una volta definiti i criteri, dunque, sarebbe sempre opportuno correlarli a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

Validità anno scolastico

Ricordiamo che per poter scrutinare gli alunni e quindi procedere alla delibera di ammissione o meno agli esami, va prima verificata la validità dell'anno scolastico.

Affinché l'anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al limite minimo di frequenza, deliberate dal collegio docenti.

Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in possesso di elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

E' necessario che la scuola, secondo una certa periodicità definita dalle medesime scuole e comunque prima degli scrutini, comunichi alle famiglie informazioni puntuali sulle assenze effettuate.

Qualora venga accertata la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

LE INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari **delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.**

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni **eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo **orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei docenti.**

Informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle **eventuali ore di assenza effettuate**, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali.

ADEMPIMENTI/DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti
- Esplicitazione della corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento
- Criteri di valutazione del comportamento e modalità di espressione del giudizio sintetico.
- Criteri e modalità descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto
- Deroghe motivate al requisito di validità dell'anno scolastico (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato)
- Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline
- Criteri per la definizione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione Nota MIUR prot. n. 7885 del 9 maggio 2018

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze e ogni sottocommissione individua al suo interno un coordinatore. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009*, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. **I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.**

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

*Discipline indicate nel DPR n. 89/2009:

Italiano, Storia, Geografia - Attività di approfondimento in materie letterarie - Matematica e scienze - Tecnologia - Inglese - Seconda lingua comunitaria - Arte e immagine - Scienze motorie e sportive - Musica - Religione cattolica

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO PRESIDENZA COMMISSIONE

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.

DECRETO MINISTERIALE n. 741/2017 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO PROVE D'ESAME

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

art. 9, comma 4 - Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

**Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
PROVE D'ESAME**

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre **la durata oraria**, che **non deve al superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte**, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

**DECRETO MINISTERIALE n. 741/2017
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
PROVA SCRITTA DI ITALIANO**

Cosa accertare - Padronanza della lingua, capacità di espressione personale, corretto e appropriato uso della lingua, coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

Tracce – Almeno tre terne di tracce, coerenti con il Profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie

PER LA ELABORAZIONE DELLE TRACCE DELLA PROVA DI ITALIANO

v. MIUR, *Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano
nell'Esame di stato conclusivo del primo ciclo*

<http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Documento+orientamento+prova+italiano+esame+di+stato+primo+ciclo/82e41006-0ccb-499f-8c9a-ca0eb5619b9c?version=1.0>

DECRETO MINISTERIALE n. 741/2017
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Cosa accertare - Capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

Tracce – Almeno tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici **del pensiero computazionale**.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

DECRETO MINISTERIALE n. 741/2017
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

Cosa accertare - Competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

Sezioni distinte - La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

Tracce – Almeno tre tracce, coerenti con il Profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Tipologie:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Trattandosi di una unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un'unica giornata.

In sede di riunione plenaria, la commissione d'esame deve:

...

b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi ...

... si raccomanda che il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

Nota MIUR prot. n. 7885 del 9 maggio 2018 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa **la correzione delle prove scritte** è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, **può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate**. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali **possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP**.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con bisogni educativi speciali di altro tipo

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 **non sono previste misure dispensative** - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – **né gli strumenti compensativi** di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

DECRETO MINISTERIALE n. 741/2017
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
COLLOQUIO
Cosa accertare

Livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Modalità di conduzione

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione

Per un utile approfondimento sulle modalità di conduzione del colloquio v.

Maria Antonia Moretti,

Il colloquio d'esame,

in AA.VV., Le novità della Prova Invalsi e dell'esame di Stato,

Rizzoli Education

DECRETO MINISTERIALE n. 741/2017
LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

art. 5, comma 6 - La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame ... e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

art. 12, comma 1 - La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

art. 12, comma 2 – **La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.**

art. 12, comma 3 - Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

DECRETO MINISTERIALE n. 741/2017
LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

art. 13, comma 1 - La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

art. 13, comma 2 - Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

art. 13, comma 5 – La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

art. 13 comma 6 - L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

art. 13 comma 7 - La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA

art. 4, comma 1 - L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
LA PROVA INVALSI DI INGLESE
NELLA SCUOLA PRIMARIA

La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, **il livello** di riferimento è **A1 del QCER**, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente **nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1.**

v. esempi su sito INVALSI: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

art. 7, comma 1 - L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso **prove** standardizzate, **computer based**, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in **italiano, matematica e inglese** in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella **classe terza della scuola secondaria di primo grado**, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto. Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017.

LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer. **Le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile**, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento. A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

Nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
LA PROVA INVALSI DI INGLESE

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and comprehension) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie.

v. esempi su sito INVALSI: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese

DECRETO LEGISLATIVO n. 62/2017
LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

art. 7, comma 1

- L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE n. 742/2017
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
NEL PRIMO CICLO

art. 1, comma 1 - Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

art. 1, comma 2 - La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

art. 1, comma 3 - La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

art. 2, comma 1 - La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato.

art. 2, comma 2 - Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

DECRETO MINISTERIALE n. 742/2017
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
NELLA SCUOLA PRIMARIA

art. 3, comma 1 - Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A.

art. 3, comma 2 - Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da

una nota esplicitiva che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA



Ministero dell'Istruzione

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico

in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;
in attuazione del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
in attuazione degli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al
termine del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA

il/la alunno/a /

il/la / il/la /

il/la frequentato/a nell'anno scolastico / la classe sez.

in orario settimanale di ore

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Competenze chiave europee	Competenze del Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello ⁹⁰
1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adattare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2 Comunicazione nella lingua straniera	È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.	
3 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.	
4 Competenze digitali	Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi connessi per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.	
5 Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.	
6 Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.	
7 Spirito di iniziativa [*]	Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume la propria responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.	
8 Consapevolezza ed espressione culturale	Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.	
	Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniti: motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:	

^{*} Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Data

Il Dirigente Scolastico

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

art. 4, comma 1 - Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato B.

art. 4, comma 2 - Il modello di cui al comma 1 è **integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.**

art. 4, comma 3 - Il modello è, altresì, **integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.**

art. 4, comma 4 - Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

art. 4, comma 5 - Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicitiva che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

DECRETO MINISTERIALE n. 742/2017

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunno

nato il a il

ha frequentato nell'anno scolastico/..... la classe sez.

con orario settimanale di ore;

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello
1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2 Comunicazione nelle lingue straniere	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione elementare in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifiche tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4 Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.	
5 Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e metodi di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6 Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il bene iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7 Spirito di iniziativa*	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa cercare azioni a ciò che chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurare con le risorse gli imprevisti.	
8 Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo interpretando i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniti: musica, arte e manualità.	
9 L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di uno o più indicatori ed esemplificative, relativamente a		

* Nota di insieme and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data

Il Dirigente Scolastico

DECRETO MINISTERIALE n. 742/2017

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 **INVALSI** Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
via di Villa Palazzi, 20000 - 00187 Roma

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a

prova sostenuta in data

Descrizione del livello*	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

 **INVALSI** Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
via di Villa Palazzi, 20000 - 00187 Roma

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a


prova sostenuta in data

Descrizione del livello*	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

DECRETO MINISTERIALE n. 742/2017
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Istituto nazionale per lo studio del sistema educativo di istruzione e di formazione
Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Alunno/a

Prova sostenuta in data/...../.....

ASCOLTO *	Livello emergente

LETTURA *	Livello emergente

*Le abilità messe per le lingue inglesi al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai riquadri di sviluppo delle competenze delle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Il Direttore Generale

ACCERTARE I LIVELLI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Dalle Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione
(allegate a nota MIUR prot. n. 312 del 9 gennaio 2018)

L'apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze.

È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.

PER VALUTARE LE COMPETENZE

DEFINIRE IL PROFILO DI CIASCUNA COMPETENZA E LE RELATIVE RUBRICHE DI VALUTAZIONE

ACQUISIRE LE EVIDENZE, UTILIZZANDO LE RUBRICHE PER VALUTARE I COMPITI DI REALTÀ

IL SIGNIFICATO DEI LIVELLI

Roberto Trinchero, *Costruire e certificare competenze con il curricolo verticale nel primo ciclo*, Rizzoli education,

Livello di competenza	Definizione	Come l'allievo usa le proprie risorse in situazione	Profilo
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi , mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.	Risolve in modo autonomo problemi che richiedono scelte molteplici e non banali (=originali, non convenzionali), in situazioni mai viste prima nella didattica. Sa argomentare efficacemente e consapevolmente le proprie scelte ed opinioni. Dimostra buone strutture di interpretazione, azione, autoregolazione.	Competente con originalità e padronanza (es. Il docente propone un problema, l'allievo capisce da solo che va risolto con il Teorema di Pitagora, lo applica e lo risolve e spiega anche perché quella è la miglior soluzione possibile)
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli , mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.	Risolve in modo autonomo problemi che richiedono di scegliere le risorse da utilizzare nel bagaglio di quelle possedute, in situazioni mai viste prima in quella forma nella didattica. Dimostra buone strutture di interpretazione e di azione, ma non di autoregolazione (non sa giustificare il perché delle proprie scelte).	Competente (es. Il docente propone un problema, l'allievo capisce da solo che va risolto con il Teorema di Pitagora, lo applica e lo risolve, ma non sa spiegare perché è giusto agire così)
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.	Risolve in modo autonomo problemi puramente esecutivi (che richiedono solo di applicare, non di scegliere), anche in situazioni non perfettamente analoghe a quelle didattiche. Dimostra buone strutture di azione, ma non di interpretazione (non sa cogliere quali risorse sono necessarie per risolvere il problema) né di autoregolazione (non sa giustificare il perché delle proprie scelte).	Esecutore autonomo (es. Il docente propone un problema, spiega che va risolto con il Teorema di Pitagora, l'allievo applica il Teorema di Pitagora e lo risolve)
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunitamente guidato/a , svolge compiti semplici in situazioni note.	Risolve problemi puramente esecutivi (che richiedono solo di applicare, non di scegliere), solo se guidato , anche se in situazioni note.	Non autonomo (es. Il docente propone un problema, spiega che va risolto con il Teorema di Pitagora, ma l'allievo non lo sa risolvere)

Pratola Serra, 16 maggio 2019

Referente Formazione
Ins.te Carmelina MORLANDO